

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilisce che l'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 ha luogo nella misura del 25 per cento dell'importo concesso all'inizio dei lavori, certificato dal sindaco, nella misura dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento e nella misura del 15 per cento dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Ad integrazione di tale disciplina il legislatore, mediante l'articolo 23, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ha previsto che i co-

muni dispongano, contestualmente al provvedimento di assegnazione, una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dal singolo richiedente per l'ammontare del contributo assentito, che sarà dal medesimo prelevato gradualmente secondo quanto disposto dalla cennata disposizione dell'articolo 15 della legge n. 219, ed ha previsto altresì che i rapporti dei comuni con tali aziende siano disciplinati mediante convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro.

Al fine di ovviare ai ritardi nell'attuazione della disciplina in materia e, conseguentemente, per assicurare alle popolazioni colpite dal sisma il concreto sostegno pubblico nell'opera di ricostruzione, con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge si autorizzano le aziende di credito prescelte dai singoli aventi diritto ad effettuare in favore dei mede-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

simi anticipazioni sulle somme relative alle aperture di credito, con imputazione dei relativi oneri sullo stanziamento legato all'articolo 3 della legge n. 219.

Con la disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo 1, viene stabilita l'obbligatorietà della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro con il quale è approvata la convenzione-tipo prevista nell'articolo 23, quinto comma, del citato decreto-legge n. 57 del 1982, integrativo dell'articolo 15 della legge n. 219.

Nel terzo comma dell'articolo 1 viene altresì prevista la estensione della stessa disciplina contenuta nell'articolo 15 — così come integrata dal provvedimento in esa-

me — alle opere di riattazione degli immobili di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 57.

Con gli articoli 2 e 3 dell'unito provvedimento si stabilisce che l'innovazione relativa alle anticipazioni, prevista nell'articolo 1, opera anche nei casi in cui i comuni interessati abbiano ottenuto l'assegnazione delle somme prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e che le somme eventualmente corrisposte alle banche per interessi siano reintegrate nel fondo.

* * *

Il provvedimento viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982.

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

Articolo 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA